

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3972 del 02/08/2018
Oggetto	FC18A0008. AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO IN LOCALITA' S. MARTINO IN VILLAFRANCA NEL COMUNE DI FORLI' (FC). RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA GARAVINI ALBERTO E SANDRO S.S. USO: IRRIGUO AGRICOLO (FRUTTETO)
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4150 del 01/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno due AGOSTO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena**

**Unità Gestione Demanio Idrico**

---

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO IN LOCALITA' S. MARTINO IN VILLAFRANCA NEL COMUNE DI FORLI' (FC)  
RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA GARAVINI ALBERTO E SANDRO S.S.  
USO: IRRIGUO AGRICOLO (FRUTTETO)  
PRATICA FC18A0008**

**IL DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

**VISTE** in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l’art. 51, “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 02/02/2015, n. 1622 del 29/10/2015 e n. 1792 del 31/10/2016 “Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica” - Art. 1.3;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 “Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012” e n. 2067/2015 “Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 21/12/2016 n. 2254 “Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dati”;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano” così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’A. di B. Distrettuale del Fiume Po;
- la deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415, “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015- Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;

**VISTA:**

- la domanda di nuova concessione semplificata con perforazione di nuovo pozzo presentata in data 21/03/2018 con protocollo PGFC/2018/4549 dall’Azienda Agricola Garavini Alberto e Sandro S.S. (C.F. GRVLR60C04D704I – P.IVA 01902150406) con sede in località S. Martino in Villafranca in Comune di Forlì (FC) per il prelievo di acqua pubblica sotterranea in località S. Martino in Villafranca in Comune di Forlì (FC) per uso irrigazione agricola (frutteto). Il pozzo

sarà ubicato su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 41 mappale 117;

- la dichiarazione che il prelievo avverrà mediante un pozzo avente un diametro esterno di mm 116 e una profondità massima di 29 metri dal piano di campagna, equipaggiato con elettropompa sommersa con una portata massima di 3,5 l/s;
- la dichiarazione che la quantità d'acqua massima necessaria è pari complessivamente a 2.905 mc/anno;

#### VALUTATA:

- la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, in quanto:
  - il prelievo insiste nel corpo idrico “Pianura Alluvionale Appenninica - Confinato superiore” (cod. 0610ER-DQ2\_PACS), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo 2010-2013 “buono”;
  - l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come “lieve”;
  - dati i valori di subsidenza (compresi tra -10,0 e -7,5 mm/anno), la soggiacenza della falda in deficit moderato (15,5 m, quindi superiore a 15 m) e il trend piezometrico in aumento (prossimo a 0 m.), il corpo idrico, localmente, risulta a “criticità media”;
  - applicando il metodo E.R.A. (Esclusione/ Repulsione/ Attrazione) definito nella Direttiva Derivazione dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, l'impatto del prelievo ricade nell'ambito A(\*) Attrazione, con derivazione compatibile con prescrizioni;
- la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica richiesta ad uso irriguo pari ad una quantità massima annua di mc 2.905 inferiore al fabbisogno teorico pari a mc 5.385 sulla base dei contenuti della DGR n.1415/2016 per un comparto irriguo complessivo dichiarato di circa Ha 2.5 impiantato a vite e pesche;

#### VISTI inoltre:

- il parere del **Consorzio di Bonifica della Romagna** Prot. n. 15400/FO/2309 del 25/05/2018, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2018/8400 del 25/05/2018 dal quale si rileva che il fondo in questione:
  - risulta ricadere all'interno dell'area potenzialmente servibile da impianti irrigui consorziali, già in funzione, che attingono acqua dal Canale Emiliano Romagnolo;
  - attualmente non è servito da condotte irrigue né a pressione né a gravità e non sono previsti interventi da parte del Consorzio che portino acqua irrigua a questa Azienda;
  - è ubicata a oltre 300 metri dalle condotte in pressione alimentate dall'impianto irriguo S. Martino-S. Tomè;

#### PRESO ATTO che:

- il richiedente ha versato l'importo di € 99,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione semplificata in oggetto in data 15/11/2017 con bollettino postale VCYL 0020;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

**RITENUTO** che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, l'**autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo** ad uso irriguo agricolo possa essere rilasciata ai sensi degli art. 16 del RR 41/2001;

**SU PROPOSTA** del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

## **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di **autorizzare l'Azienda Agricola Garavini Alberto e Sandro S.S.** (C.F. GRVLR60C04D704I – P.IVA 01902150406) con sede in località S. Martino in Villafranca in Comune di Forlì (FC) **a perforare un nuovo pozzo**, per uso irriguo agricolo (frutteto) secondo le modalità e per l'utilizzazione prevista nella domanda presentata in data 21/03/2018 con protocollo PGFC/2018/4549. Il pozzo sarà ubicato in località S. Martino in Villafranca in Comune di Forlì (FC) su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 41 mappa 117. Procedimento **FC18A0008**;
2. che l'autorizzazione riguarda la perforazione di un pozzo avente le seguenti caratteristiche tecnico – costruttive:
  - **profondità massima m. 29 dal piano campagna;**
  - **diametro max esterno della colonna filtrante definitiva mm 116;**
  - **pompa sommersa;**
  - **coordinate geografiche UTM 32: X: 740.323,80 Y: 4.906.343,59;**i dati tecnici definitivi saranno acquisiti con la trasmissione della scheda pozzo completa di relazione tecnica (paragrafo Comunicazioni);
3. **di dare atto che la presente autorizzazione è preliminare alla concessione di derivazione di acque pubbliche** che potrà essere rilasciata a conclusione del procedimento di cui agli art. 18 del Regolamento Regionale n. 41/01, per uso irriguo agricolo per un volume annuo previsto di circa mc. 2.905, entro 30 giorni dalla ricezione della relazione dell'avvenuta perforazione. **Il prelievo sarà permesso solo dopo l'adozione e la notifica del relativo atto di concessione;**
4. che l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle L.L. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L. R. 21 aprile 1999 n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
5. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
6. che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Agenzia Arpae e ne sarà consegnata una copia al richiedente al momento del ritiro dell'atto;
7. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e

all'Autorità Giudiziaria ordinaria ai sensi del D.Lgs 02/07/2010 n. 104 art. n. 104 art. 133 c. 1) b.

**8. di stabilire che la perforazione sia subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:**

**PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE GENERALI**

1. I lavori dovranno eseguirsi secondo le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fatte salve altre prescrizioni che potranno essere impartite, anche nel corso d'opera, dallo scrivente Struttura Arpae.
2. La Ditta incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, si dovrà provvedere all'immediata sospensione dei lavori di perforazione adottando tutte le misure di sicurezza idonee a tutelare la salute pubblica.
3. Ai fini della tutela dall'inquinamento accidentale delle falde e del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:
  - cementazione della testa pozzo e della colonna fino al tetto della prima falda utile con idonea regimazione delle acque superficiali in adiacenza al pozzo stesso al fine di evitare il rimescolamento di acque di falde diverse, con eventuale costruzione di un manufatto chiuso che isoli e contenga tutte le strutture superficiali del pozzo;
  - installazione dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti per avviare misure di monitoraggio della falda e di controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica;
  - il pozzo dovrà essere provvisto di apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua;
  - dovrà essere rispettato quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11/03/1988, nella fattispecie dovranno essere adottati mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e che non si verifichino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento;
  - esecuzione di prove di portata di caratterizzazione dell'opera;
4. La ditta si impegna altresì a soddisfare le disposizioni/prescrizioni pervenute dagli Enti interessati circa la salvaguardia della risorsa idrica sotterranea.
5. **La captazione di più falde, ovvero la messa in produzione di più livelli acquiferi, non è consentita.**

**COMUNICAZIONI**

1. Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite il richiedente dovrà comunicare a questa Struttura Arpae all'indirizzo elettronico [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it) :
  - **la data d'inizio dei lavori di ricerca con preavviso di almeno dieci giorni;**
  - **la data prevista per il completamento dell'opera di captazione** (posa in opera della colonna filtrante) **con almeno tre giorni d'anticipo;**
  - l'esito della ricerca **entro trenta giorni dalla data di completamento dei lavori, per mezzo di apposita relazione integrativa contenente:**
    - a) esatta localizzazione della perforazione su planimetria 1:2.000 e C.T.R.;
    - b) descrizione delle modalità esecutive della perforazione, diametro e profondità del pozzo, quote delle fenestrate, modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;

- c) stratigrafia dei terreni attraversati;
- d) tipologia e caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare;
- e) tipo di falda captata.

#### **PRESCRIZIONI INERENTI GLI ASPETTI MINERARI.**

1. La ditta incaricata della perforazione dovrà procedere con impianto di perforazione attrezzato qualora sia necessario provvedere al controllo di eruzioni di gas (con impiego quindi di fluidi pesanti di circolazione) e realizzare un'accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso.
2. Il ricercatore dovrà assicurare l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, con adeguate tecnologie e ciò anche in fase d'esercizio del pozzo, una volta ultimato.

#### **VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA**

1. Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, ecc.), **i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale** a questo Struttura Arpae, che provvederà a rilasciare l'eventuale provvedimento autorizzativo di variante.

#### **TERMINI**

1. La presente autorizzazione è accordata per la **durata di mesi sei** dalla data di notifica del della presente autorizzazione durante i quali non è possibile attingere acqua dal pozzo perforato.
2. Su richiesta del titolare dell'autorizzazione e per comprovati motivi, tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di sei mesi.

#### **REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E/O DINIEGO DI CONCESSIONE**

1. La presente autorizzazione potrà essere revocata, senza che il richiedente abbia diritto a compensi ed indennità, in qualsiasi momento qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001.
2. Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate darà luogo al diniego della richiesta concessione ed al conseguente obbligo di smantellamento del pozzo, ai sensi dell'art. 16, comma 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

#### **ULTERIORI ADEMPIMENTI**

1. Il provvedimento di autorizzazione alla perforazione di pozzo vincola il richiedente alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152.
2. I materiali provenienti dallo scavo della perforazione potranno essere depositati sul terreno circostante o utilizzati in altro sito ai sensi del DM n. 161 del 21/09/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" e s.m.i. o conferiti in discarica autorizzata come rifiuto (D.Lgs. 152/06 artt. 185 e 266 c. 7).
3. Qualora le acque di spurgo durante la fase di perforazione vengano scaricate, il titolare dovrà presentare domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali

- all'autorità competente.
4. Durante l'esecuzione dei lavori il richiedente dovrà osservare tutte le norme di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dagli articoli 13 e 15 del D.P.R. 07.01.1956 n. 164. Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo, dovranno essere provviste di coperture, secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 27.04.1955 n. 547.

**Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)\***

*\*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**